

DENOMINAZIONE - SCOPI - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**Art. 1. - Costituzione**

E' costituita l' Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari (U.N.I.M.O.) con sede in Genova Passo S. Caterina Fiaschi Adorno 4A/3D.

Art. 2. - Scopi

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) adoperarsi per garantire che le funzioni e le prerogative del potere giudiziario del quale i Magistrati Onorari fanno parte siano definite ed assicurate secondo le norme costituzionali;
- b) rappresentare i V.P.O. e i G.O.T. nei rapporti con le istituzioni e gli organi dello Stato nonché con gli enti privati e pubblici;
- c) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati onorari, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria da essi svolta al fine di favorire la regolare amministrazione della giustizia anche assicurando in tutto il territorio nazionale il loro impiego omogeneo;
- d) elaborare proposte che contribuiscano a riformare l'assetto della Magistratura Onoraria e ne rideterminino funzioni, competenze e status giuridico ed economico;
- e) promuovere la formazione professionale dei magistrati onorari nonché iniziative di carattere culturale, incontri di studio e dibattiti in materia di scienze giuridiche;
- f) offrire il proprio contributo derivato dall'esperienza professionale per la elaborazione di proposte legislative e di riforma;
- g) curare la pubblicazione di un periodico on line e di un sito.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Nell'ambito dell'associazione non potrà essere svolta dai soci attività in contrasto con gli interessi del sodalizio.

Ogni iscritto potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell'attività dell'associazione. In tal caso, dovrà darne comunicazione alla segreteria affinché vengano autorizzate del presidente.

Art. 3. - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e da eventuali legati e donazioni e deve essere destinato esclusivamente alle finalità dell'Associazione.

I singoli associati non potranno pretendere la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso (art. 37 c.c.).

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto, su deliberazione dell'assemblea, in beneficenza.

Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro il primo trimestre di ogni anno sociale.

DEI SOCI

Art. 4. - Classificazioni

I soci si distinguono in Soci d'onore, Soci effettivi e Soci aggregati.

Sono soci d'onore le persone alle quali tale titolo sia stato conferito all'unanimità dal C.D.C., per essersi particolarmente distinte nell'attività svolta per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Sono soci effettivi i Magistrati Onorari in attività di servizio.

Sono soci aggregati i Magistrati Onorari non di Tribunale, Avvocati, Professori universitari, Ricercatori Universitari, Dottori di Ricerca ed esperti in materie giuridiche e sostenitori a qualunque titolo degli scopi dell'Associazione.

Art. 5. - Diritti ed obblighi sociali

I soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali.

Tutti i soci effettivi hanno diritto di voto nei Congressi e nei Convegni di studio indetti dall'Associazione.

I soci effettivi e i soci aggregati sono tenuti al pagamento:

1. di una tassa d'iscrizione
2. di una quota sociale annua, a cominciare dal 1° gennaio dell'anno in cui è acquistata la qualità di socio fino al 31 dicembre di quello in cui essa, per qualsiasi causa, è perduta.

Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione.

I soci che assumono cariche di vertice dell'Associazione si impegnano a non presentare la propria candidatura in occasione di elezioni politiche o amministrative per l'intera durata della carica rivestita e per le elezioni immediatamente successive.

Art. 6. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per dimissioni;
2. per cessazione della qualità di magistrato onorario;
3. per espulsione;
4. per contemporanea iscrizione ad altra associazione di magistrati onorari che non persegua le stesse finalità dell' U.N.I.M.O.

L'iscrizione all'U.N.I.M.O. è incompatibile con l'iscrizione a partiti politici e con l'assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni partitiche.

L'accettazione di candidature in elezioni politiche e amministrative determina la decadenza da incarichi rappresentativi nell'U.N.I.M.O.

Costituisce causa di incompatibilità con l'iscrizione all'U.N.I.M.O. l'appartenenza ad associazioni riservate o che comportino la sottoposizione degli iscritti a vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E' considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dell'elenco dei soci o che non abbia una sede pubblica o che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento.

Art. 7. - Dimissioni

Il socio può dimettersi in ogni tempo.

Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo Centrale può disporre che si sospenda di provvedere sull'accoglimento delle dimissioni fino all'esito del procedimento medesimo.

Art. 8 - Sezioni

In ogni sede di Corte di Appello è costituita una sezione dell'Associazione, della quale fanno parte i soci che prestano servizio in qualità di VPO e di GOT nell'ambito del distretto.

Ogni Sezione eleggerà il proprio presidente che farà da intermediario tra la base degli associati e il CDC dell'Associazione.

Art. 8 bis. – Sanzioni disciplinari

I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l'Associazione e quando dalla loro opera possa derivare discredito per l'Ordine Giudiziario e la Magistratura anche professionale.

Art. 8 ter - Specie delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite del CDC dal Presidente dell'Associazione, in esecuzione del deliberato del Comitato Direttivo Centrale;
- 2) la sospensione dei diritti sociali che non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il socio sia stato destituito dall'Ordine Giudiziario ovvero qualora abbia assunto comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione ovvero con le delibere dell'Assemblea e del CDC, compromettendone l'operato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi centrali

Organi centrali dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. Il Comitato Direttivo Centrale;
5. Il Segretario Generale;
6. Il Tesoriere;
7. le Commissioni Permanenti di Studio.

Art. 10 - Assemblea Generale: composizione e attribuzioni

L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.

Essa è l'organo supremo deliberante dell'Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi sociali di cui all'art. 2.

Ogni socio può ricorrere all'Assemblea per l'annullamento, la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi centrali dell'Associazione.

L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale scopo.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, in Roma ogni tre anni, nell'ultimo sabato di luglio, per l'approvazione del rendiconto finanziario e per la discussione di eventuali altri argomenti.

L'Assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, in qualsiasi sede, e prima del triennio su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale.

Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta di almeno cinquanta soci o tre presidenti di sezione, per una data che non superi i due mesi dalla richiesta.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi della seconda parte del comma precedente, l'ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni dei soci o dei presidenti di sezione richiedenti.

Art. 12 - Avviso di convocazione dell'Assemblea

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato dal Segretario Generale, con lettera raccomandata, al Presidente dell'UNIMO almeno trenta giorni prima della data fissata ed entro lo stesso termine deve essere pubblicato sul giornale on line dell'UNIMO e sul sito web.

I Presidenti delle Sezioni, a loro volta, devono comunicare per iscritto l'avviso di convocazione a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data suddetta.

In caso d'urgenza, per le Assemblee straordinarie, i termini di cui sopra - su delibera del Comitato Direttivo Centrale - possono essere ridotti fino alla metà e può essere anche omessa la pubblicazione.

Art. 13 - Modalità di partecipazione all'Assemblea

Tutti i soci effettivi hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente il voto all'Assemblea.

Essi rappresentano pure, limitatamente alle materie incluse nell'ordine del giorno di convocazione, i soci che eventualmente li abbiano delegati nelle Assemblee sezionali e secondo le norme del presente atto costitutivo.

Ciascun partecipante, prima della votazione, deve munirsi del certificato elettorale, rilasciato dall'ufficio preposto.

Art. 14 - Assemblea Generale: costituzione e svolgimento

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Se non si sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, nello stesso giorno dopo un'ora, ed è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Prima di iniziare i lavori l'Assemblea, sotto la Presidenza del Presidente della Sezione locale, elegge un Presidente, un Segretario e due scrutatori.

Al Presidente eletto spettano la direzione dell'Assemblea ed i poteri ordinari e disciplinari ad essa relativi. Egli stabilisce l'ordine ed, eventualmente, la durata degli interventi, nonché l'ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.

Art. 15 - Assemblea Generale - Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 16 - Assemblea Generale: validità delle deliberazioni

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti.

Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'U.N.I.M.O. ed è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, dal Comitato Direttivo Centrale tra i componenti del Comitato medesimo.

In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente che viene eletto dal CDC tra i suoi componenti.

Art. 18 - Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata

Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell'azione associativa, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale.

Esso dura in carica quattro anni ed è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea Generale. I componenti del C.D.C. che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.

Art. 19 - Elezioni del Comitato Direttivo Centrale - Sistema

Il Comitato Direttivo Centrale è eletto a suffragio universale, con voto diretto sulle candidature presentate.

Possono candidarsi a componente del CDC soltanto i soci effettivi.

Art. 20 - Convocazione delle elezioni

Il Comitato Direttivo Centrale indice ogni quattro anni le elezioni per la sua rinnovazione e stabilisce per le votazioni i giorni consecutivi di sabato e domenica nei due mesi immediatamente precedenti la scadenza del quadriennio del suo insediamento.

Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del Comitato o per altra causa procedere ai sensi del primo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro 30 giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l'inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del trentesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi.

Art. 21 - Modalità della votazione

Nel giorno precedente quello di inizio delle operazioni di voto, gli uffici elettorali sezionali s'insediano nelle sale di votazione, ove curano la predisposizione delle misure necessarie ad assicurare la regolarità delle operazioni di voto e procedono alla vidimazione delle schede.

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle tredici dei giorni stabiliti.

Ciascun socio può votare in uno qualsiasi degli uffici sezionali, indipendentemente dall'appartenenza, purché munito del certificato elettorale - che l'ufficio ritira dopo la votazione - e purché non soggetto alla misura della sospensione prevista dalle norme del presente statuto. Ogni elettore può votare per un solo candidato, apponendo un segno di croce in un apposito spazio accanto al nome prescelto.

Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero di uno nonché quelli espressi a favore di soggetti non candidati.

Art. 22 – Attribuzioni del Comitato direttivo Centrale

Il Comitato Direttivo Centrale:

1. elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
2. conferisce all'unanimità il titolo di socio d'onore o di socio aggregato;
3. delibera su tutto ciò che inerisce all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni della Assemblea Generale;
4. approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali,
5. delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria
6. indice le elezioni per la nomina del Comitato Direttivo Centrale;
7. provvede in materia disciplinare a norma dell'art. 6;
8. organizza eventuali Congressi nazionali dell'U.N.I.M.O. o altri convegni di studio;

Art. 25 Attribuzioni del Tesoriere

Il Tesoriere provvede ad effettuare i prelievi dai c/c bancari e dai c/c postali e i versamenti intestati all'Associazione, in base ad ordini emessi dal Presidente.

Art. 26 Commissioni Permanenti

Le Commissioni Permanenti di studio sono composte da almeno due componenti del Comitato Direttivo Centrale e da soci effettivi ed aggregati.

Ogni componente del Comitato Direttivo Centrale può indicare fino a tre nomi per ciascuna commissione che, comunque, deve sempre avere tra i suoi membri almeno un componente del CDC.

Ciascuna commissione sarà composta da almeno cinque membri che eleggeranno al loro interno il Presidente.

Almeno ogni anno, o comunque ogni volta lo chiedano almeno tre componenti del CDC, il Presidente della Commissione riferisce sullo stato dei lavori della stessa con una relazione che viene pubblicata sulla rivista on line e sul sito dell'Associazione.

Sono Commissioni Permanenti di studio quelle sull'Ordinamento giudiziario e sulle riforme legislative. Il CDC può istituire altre Commissioni Permanenti su qualsiasi argomento inerente gli scopi dell'Associazione.

Art. 27 Norma transitoria

Al momento della costituzione dell'U.N.I.M.O. per consentire che la stessa possa operare immediatamente, sono nominate rispettivamente Presidente e Vice Presidente le socie fondatrici: dott.sse Rossana Ferrari e Stefania Cacciola.

Entro gg.30 dalla data dell'atto costitutivo saranno indicati i nomi degli altri membri del CDC, del Segretario Generale e del Tesoriere.

La quota di iscrizione per il primo quadriennio è fissata in euro 10/00 mentre quella da versare annualmente in euro 8/00.

Catania 10.01.2015